

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il Sottoscritto Angelo Velatta

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

ID: 12510 "Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 72 MW denominato "Monte Burano" situato nel comune di Foligno (PG)." ID 12510

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

X Altro Aspetti relativi alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, Aspetti relativi alla compatibilità con il regime degli Assetti fondiari collettivi, Aspetti riguardanti la Pianificazione Urbanistica e Territoriale

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

Atmosfera

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

X Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

X Altro Salvaguardia degli assetti fondiari collettivi a tutela della biodiversità

### TESTO DELL' OSSERVAZIONE

## VEDI ALLEGATO 3

Il Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

### ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Allegato 4 - Elaborato cartografico relativo alla "Delimitazione dei Centri abitati" approvato in applicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285, con Deliberazioni della Giunta Comunale di Foligno 30 novembre 1993, n. 11565 e successive modificazioni ed integrazioni.

Foligno, 25 Luglio 2024

Il dichiarante  
Angelo Velatta



## OSSERVAZIONI

nel Procedimento di VIA riguardante il "Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 72 MW denominato "Monte Burano" situato nel comune di Foligno (PG)." (codice procedura ID 12510)

Depositare

(mediante invio alla PEC [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it))

da Angelo Velatta,

con PEC [angelovelatta@pec.it](mailto:angelovelatta@pec.it), e

\* \* \* \* \*

Esaminati gli elaborati e gli allegati di progetto depositati dalla Proponente per il procedimento di VIA, si espone quanto di seguito:

*1. Inammissibilità dell'istanza di VIA per carenza del presupposto della individuazione del sito dell'impianto come "area idonea" ex art. 20, comma 8, riferito al comma 1, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.*

1.A. L'istanza depositata da RWE Renewables Italia S.r.l. in data 16 maggio 2024 per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto ambientale riguarda aree in buona parte ricomprese nel Vincolo *ope legis* per categoria di beni ex art. 142, comma 1, lett. h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in quanto appartenenti ad assetti fondiari collettivi (c.d. "usi civici").

Tale circostanza risulta dagli elaborati di progetto prodotti: segnatamente dall'elaborato n. 113 "Carta dei Beni Paesaggistici", nome file "66\_CARTA\_BENI\_PAESAGGISTICI", e dall'elaborato n. 97 "Relazione Paesaggistica", nome file "54\_RELAZIONE\_PAESAGGISTICA".

Dal primo elaborato che segnala i Beni Paesaggistici ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio insieme agli elementi dell'Impianto industriale Eolico, si evince che gli Aerogeneratori FO03, FO04, FO05, FO06, FO08, FO09 e FO10 (quindi sette dei dieci Aereogeneratori di progetto) ricadono nella campitura in giallo della Carta, che in Legenda viene indicata tra quelle dell'"Art.142", lett. h) ZONE GRAVATE DA USI CIVICI – Zone gravate da usi civici". Nella "Relazione Paesaggistica", elaborato n. 97, a pag. 117, si indica espressamente che "Gli aerogeneratori FO03, FO04, FO05, FO08 e FO09 RICADONO nel bene paesaggistico "Zone gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142 let.m" (rectius: h), del Codice.

Pur coincidendo solo parzialmente quanto viene indicato nella Relazione Paesaggistica con quanto indicato nella Carta<sup>1</sup>, risulta comunque pacifico che gran parte dell'Impianto (almeno cinque dei dieci aereogeneratori) ricade in area oggetto di vincolo ex art. 142, comma 1, lett. h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ne consegue che, giusta la disciplina transitoria contenuta all'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, trattandosi di area ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio e dei beni culturali - e non ricorrendo alcuna delle previsioni contenute alle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter) dello stesso comma 8 – la stessa NON

---

<sup>1</sup> Ma v'è da ritenere che debbano prevalere le risultanze della prima, se non altro per il fatto che nella Relazione, pag. 117, gli Aereogeneratori FO06 e FO10 non compaiono insieme a quelli – FO01, FO02 e FO07 - che "NON ricadono in aree sottoposti a Vincoli Paesaggistici ai sensi dell'art. 142" (prima alinea in grassetto): sicché non averli indicati nella alinea successiva deve farsi dipendere da una mera dimenticanza.

può essere ricondotta nel novero delle aree considerate in via transitoria come idonee. E di nessun rilievo, va subito detto, è il fatto che la Proponente evidenzi nella Relazione, che provvederà a richiedere alla Regione “il cambio” di destinazione d’uso dell’uso civico (pag. 117, penultimo periodo). E difatti, in disparte il fatto che non è la Proponente legittimata a chiederlo, ma se mai il soggetto titolare del Demanio collettivo<sup>2</sup> (con la conseguenza che l’affermazione rimane irrilevante), è comunque pacifico che l’accertamento dei presupposti per ricondurre le aree tra quelle “idonee in via transitoria” deve avvenire con riferimento alla situazione di fatto e diritto esistente all’atto del deposito degli atti per la VIA (e della presupposta Istanza di PAUR, di cui la VIA è un subprocedimento), e ciò anche in considerazione della funzione di salvaguardia della Pianificazione regionale ex D.M. 21 giugno 2004, che deve essere riconosciuta alla disciplina transitoria ex art. 20, comma 8, Decreto legislativo 199/2021, segnatamente a quella contenuta alla lettera *c-quater*.

Palese è, quindi, l’inammissibilità della istanza di VIA proposta per contrasto con la disposizione contenuta all’art. 20, comma 1, richiamato dal comma 8, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, disposizione che “legando” la individuazione delle aree idonee al raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva installata indicati dal PNIEC, qualifica le stesse come le sole all’interno delle quali è ammessa la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile con le procedure e le agevolazioni contenute agli artt. 22 e 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

1.B. Sempre ai fini dell’esatta applicazione della disciplina transitoria contenuta all’art. 20, comma 8 - lett. *c-quater*, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, deve anche considerarsi che più di un elemento dell’Impianto proposto da RWE, interferisce con i seguenti beni appartenenti al Patrimonio Paesaggistico e al Patrimonio Culturale:

In particolare tali beni sono,

- quanto al Patrimonio Paesaggistico:

a. *Località Padule di Colfiorito sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 10 Novembre 1970, in G.U. 2 Dicembre 1970, n. 305 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497) ;

b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);

c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497), provvedimenti questi tutti reperibili (con le relative perimetrazioni ed elenchi catastali dei terreni oggetto della dichiarazione di pubblico interesse) nel Portale del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale – SIAT della Regione Umbria della Regione Umbria all’indirizzo <https://siat.regione.umbria.it/benipaesaggistici/> ;

- quanto al Patrimonio Culturale, segnatamente Architettonico, l’Impianto (sulla base delle risultanze dell’Apposito elenco, diviso per Comuni, pubblicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, reperibile all’indirizzo

<https://sabapumbria.cultura.gov.it/vincoli-e-territorio/> ), interferisce con i seguenti beni:

d. *Torri e ruderi della Cinta Muraria* in Capodacqua, Foligno (Decreto 11 dicembre 1973);

e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d’Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

---

<sup>2</sup> Soggetto che saremmo già stati in grado di individuare, anche al fine di aver cognizione completa del regime “proprietario” delle aree, solo se la Proponente avesse prodotto assieme al “Piano particolare di Esproprio Grafico”, Elaborato 21, anche l’Elenco dei Proprietari, Elenco che non si è potuto rinvenire tra i 149 Elaborati depositati, né risulta indicato nell’Elaborato “00 Elenco elaborati”.

- f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);
- h. *Ex Abbazia Benedettina di Gallano*, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);
- i. *Fabbricato rurale di Gallano*, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006).

Ad ogni buon conto, per miglior comprensione, si indicano di seguito separatamente gli elementi dell’Impianto RWE “Monte Burano”, indicando per ciascuno i beni tutelati entro la cui fascia di rispetto di 3 chilometri (ex art. 20, comma 8, lett. c-quater cit.) gli elementi stessi ricadono:

1. Aereogeneratore FO01, Monte Gentile o Monte di Seggio, q. 937:

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d’Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

2. Aereogeneratore FO02, Monte di Rio q. 887:

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d’Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

3. Cabina di raccolta e smistamento in loc. Maestà dello Staffo:

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d’Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

4. Aereogeneratore FO03, Monte di Afrile, q. 947

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8

luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)

e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

#### 5. Aereogeneratore FO04, Monte di Afrile, q. 957

b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);

c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497);

d. *Torri e ruderi della Cinta Muraria* in Capodacqua, Foligno (Decreto 11 dicembre 1973);

e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

#### 6. Aereogeneratore FO05, Monte di Afrile, q. 999

b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);

c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)

e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

#### 7. Aereogeneratore FO06, Monte di Afrile, q. 982

b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);

c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)

e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

#### 8. Aereogeneratore FO07, Monte Burano, q. 1 040

d. *Torri e ruderi della Cinta Muraria* in Capodacqua, Foligno (Decreto 11 dicembre 1973);

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

h. *Ex Abbazia Benedettina di Gallano*, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);

i. *Fabbricato rurale di Gallano*, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006);

### 9. Aereogeneratore FO08, Monte Burano, q. 1 098

- e. Chiesa di Santa Lucia in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- f. Chiesa di S. Andrea in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);
- g. Chiesa di S. Stefano in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);
- h. Ex Abbazia Benedettina di Gallano, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);
- i. Fabbricato rurale di Gallano, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006);

### 10. Aereogeneratore FO09, Monte Burano – Parigioli, q. 1 010

- f. Chiesa di S. Andrea in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);
- g. Chiesa di S. Stefano in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);
- h. Ex Abbazia Benedettina di Gallano, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);
- i. Fabbricato rurale di Gallano, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006);


### 11. Aereogeneratore FO10, Poggio Liè, q. 974

- f. Chiesa di S. Andrea in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);
- g. Chiesa di S. Stefano in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

La situazione di fatto appena descritta è quella riassunta nella Mappa allestita con My Maps di Google reperibile al link

[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IWBLSLX9LcH2olgHAY\\_9QMLq2fQjD6g&usp=sharing](https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IWBLSLX9LcH2olgHAY_9QMLq2fQjD6g&usp=sharing)

della quale qui di seguito si può vedere un'anteprima (ridotta). Tale Mappa, sulla scorta da una parte delle coordinate geografiche dei singoli aereogeneratori, nonché della Cabina di raccolta e smistamento ricavate dagli elaborati di progetto, e, dall'altra, di quelle dei Beni Paesaggistici ed Architettonici oggetto di Vincolo puntuale, mostra la posizione reciproca tra i primi e i secondi, e consente di accertare (attivando le apposite funzioni) le relative distanze: tutte – come si è detto - inferiori ai 3 chilometri.



La localizzazione in progetto dei descritti elementi dell'Impianto RWE Monte Burano riguarda, quindi, aree che a mente della disciplina transitoria contenuta dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, riferito al comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 NON sono considerate idonee perché " ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

Con la conseguenza che anche per questa via, in aggiunta a quella descritta al punto 1, va dichiarata l'inammissibilità per difetto dei presupposti dei procedimenti introdotti da RWE s.r.l.

### *2. Rilevanza del Regime degli Assetti fondiari collettivi*

E' pacifico (come è già stato evidenziato al punto 1.A) che la gran parte dell'Impianto ricade in aree appartenenti ad Assetti fondiari collettivi (verosimilmente alla Comunanza di Afrile e alla Comunanza di Fondi, salvo altre): lo si deduce confrontando gli elaborati di progetto (uno qualsiasi tra quelli che alle diverse scale localizzano gli elementi dell'Impianto) con la Cartografia dei Domini Collettivi dell'Umbria (generale e per singolo Assetto fondiario collettivo) redatta dalla Regione Umbria, rinvenibile al link <https://www.regione.umbria.it/cartografia-dei-domini-collettivi-dell-umbria?fbclid=IwAR1S-ZYzhGpB5133WXfvsdyzQkef6VeRix6YC942vVg55cvQXWQ2LP9OYj0> .

A tal proposito va posto in rilievo che l'utilizzazione di terreni ricadenti nel Demanio Collettivo per realizzarvi Impianti industriali eolici presuppone l'intervento dell'Autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso dell'uso civico:

a. autorizzazione che deve essere richiesta dal soggetto collettivo legittimato a farlo, vale a dire dal titolare del dominio: e tale sicuramente non è la Proponente RWE, nonostante (come si è già evidenziato sopra, a pag. 2) la stessa evidenzi nella Relazione Paesaggistica, che provvederà a richiedere alla Regione "il cambio" di destinazione d'uso dell'uso civico (pag. 117, penultimo periodo della R.P.),

b. autorizzazione che, in ogni caso, può essere assentita solo in forza della previa intesa con il Ministero della Cultura, essendo intrinseco alla *qualitas soli* il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h) del Codice del Paesaggio. Va in questa sede ribadito, infatti, che, giusta principi pacifici della Giurisprudenza Costituzionale (Sentenze 103/2017, 113/2018, 178/2018), conseguendo al mutamento di destinazione d'uso civico l'effetto di sottrarre il bene d'uso civico, cui per legge è riconosciuto valore e rilevanza paesaggistica, alla relativa pianificazione concertata tra Stato e Regione a mente delle disposizioni del Codice del Paesaggio, il relativo provvedimento regionale deve essere assunto coinvolgendo lo Stato nella fase istruttoria e in quella decisionale, in modo da "garantire che questo possa far valere gli interessi [al mantenimento del bene] concorrendo a verificare se sussistono o meno le condizioni per la loro stessa conservazione" (sentenza 103/2017 cit.).

Legittimazione e concertazione difettano già *in limine*, sicché è evidente che il procedimento di VIA va arrestato.

### *3. In tema di distanza dai Centri abitati*

Nell'elaborato "88\_DISTANZE\_CENTRI\_ABITATI", il cui deposito ha l'evidente fine di rappresentare unitariamente l'interferenza dell'Impianto con gli insediamenti, vengono indicati (in stretto ordine alfabetico): Annifo, Capodacqua, Casenove, Colle San Lorenzo, Collepino, Foligno, Ponte Centesimo, Rasiglia, Scopoli, Sostino, Uppello, Valtopina, Verchiano.

Si tratta (anche a tener per buono il metodo utilizzata dalla proponente, ma che al punto 5. facciamo oggetto di critica) di elencazione tanto incomprensibile, quanto arbitraria: dei tredici



indicati, solo Annifo e Capodacqua hanno una qualche attinenza con l'area di progetto dell'Impianto Industriale Eolico di RWE, mentre tutti gli altri, che appartengono a contesti addirittura geografici assolutamente diversi, distano in Carta (secondo le misurazioni della proponente) tra i 4 e 7 chilometri (per altri come Collepinò e Rasiglia la misurazione, fortunatamente, non viene neppure proposta).

L'individuazione di un "Centro abitato", per essere rilevante e conferente, deve avvenire sulla scorta degli atti di Governo del Territorio che siano pertinenti: a cominciare da quello del Comune di Foligno di "Delimitazione dei Centri abitati" approvato in applicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285, con Deliberazioni della Giunta Comunale di Foligno 30 novembre 1993, n. 11565 (e modificato a seguito di Variante approvata con Deliberazione della stessa Giunta 15 maggio 2003, n. 180) la cui rilevanza è – in ragione della fonte normativa - pacificamente generale.

In tale atto, che si allega, vengono individuati come Centri abitati (con le rispettive delimitazioni): Fondi, Afrile, Rio, Cavallara, La Costa di Arvello, Arvello, Seggio, Forcatura, Cassignano, Piseni, Collelungo ed altri ancora (senz'altro viciniori rispetto a quelli, arbitrariamente, indicati dalla Proponente).

Tali Centri abitati - ai quali andrebbero aggiunti almeno le frazioni di Le Prata e Sorifa per Nocera Umbra, e Gallano, Santa Cristina, Sasso e Poggio per Valtopina - si trovano tutti ad immediato ridosso dell'Impianto Eolico: così, a mo' di esempio (per citare solo alcune distanze),

- a. Fondi dista 508 m dall'aereogeneratore FO06, 1070 m da FO05, 1 100 m. da FO08;
- b. Afrile dista 770 m dall'aereogeneratore FO05, 711 m da FO04, 1120 m da FO07;
- c. Cavallara dista 590 m dall'aereogeneratore FO02, 1020 m da FO03, 1300 m da FO02;
- d. Seggio dista 813 m dall'aereogeneratore FO01, 1100 m da FO02, 1750 m da FO03;
- e. Forcatura dista 2350 m dall'aereogeneratore FO02, 2650 m da FO03;
- f. Arvello dista 1600 m dall'aereogeneratore FO03;
- g. Cassignano dista 2000 m dall'aereogeneratore FO10
- h. Piseni dista 860 m dall'aereogeneratore FO01;
- i. Collelungo dista 1800 m dall'aereogeneratore FO01,

e per completezza: Gallano (Valtopina) dista 1800 m da FO07 e 2300 m da FO08, mentre Le Prata (Nocera Umbra) dista 1780 m da FO010.

In buona sostanza sono almeno dieci i Centri abitati che si trovano a immediato ridosso dell'Impianto e delle relative opere.

Situazione ben diversa, quindi (e comunque) da quella che la Proponente ha inteso nel suo elaborato "88\_DISTANZE\_CENTRI\_ABITATI" descrivere allorché di essi ha tralasciato completamente l'individuazione, non consentendo così agli organi della VIA una completa rappresentazione dello stato di fatto.

#### *4. In tema di Cumulo tra Impianti*

E' depositato presso il MASE dal 28 giugno 2023 per la VIA, e si trova nella fase dell'Istruttoria Tecnica, il progetto "Impianto Eolico denominato 'Monte Busseto' ubicato nel comune di Nocera Umbra (PG) e Valtopina (PG)", Proponente FRI-EL (codice procedura ID 9986). Trattasi di progetto che si sviluppa in immediata continuità con il progetto "Monte Burano", ed occupa la linea di crinale posta immediatamente a N di quella occupata dall'Impianto RWE (al proposito basti constatare che la distanza che separa l'Aereogeneratore WTG VT01 di FRI-EL – l'ultimo a S dell'Impianto Busseto- dall'Aereogeneratore FO10 di RWE – il primo a N dell'Impianto Burano -è di appena 800 metri).

Sono sempre depositati, inoltre - presso il MASE per la VIA i seguenti altri Progetti:

- dal 15 maggio 2024 il "Progetto di un parco eolico di potenza nominale pari a 60 MW e sistema di

storage da 15 MW sito nei Comuni di Foligno e Nocera Umbra (PG) e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Serravalle di Chienti (MC)”, codice procedura 12505): tale Impianto (Proponente “Energia Ecosostenibile s.r.l.): occupa, per quel che ne risulta, aree che si trovano nel quadrante NE rispetto all’Impianto Monte Burano, e si colloca ad una distanza di 6 chilometri da questo;

- dal 12 settembre 2023 il Progetto “Parco eolico denominato ‘Impianto eolico Area MC1’ nei Comuni di Montecavallo (MC), Pieve Torina (MC) e Serravalle del Chienti (MC)”, Proponente Unione Montana Marca di Camerino: occupa il quadrante a SE rispetto all’Impianto Monte Burano, e si colloca ad una distanza di 6 chilometri da questo;

- dal 14 maggio 2024 il “Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 12 aerogeneratori connesso alla rete elettrica di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e Serravalle di Chienti (MC)”, potenza 49,4 MW, Proponente Wind Energy Monte Cavallo s.r.l.: l’ Impianto occupa sempre il quadrante a SE rispetto all’Impianto Monte Burano, e si colloca ad una distanza di 10 chilometri da questo;

A tali Impianti nella medesima area si aggiungono l’Impianto RENEXIA, 52 MW, in VIA statale presso il MASE dal 1 dicembre 2023 (ID 10661), e l’Impianto Pormaiore, 18 MW, in VIA presso la Regione Umbria dal 9 agosto 2023, posti entrambi nel quadrante N rispetto all’Impianto “Monte Burano” (il primo a 13 chilometri, l’altro a 11 chilometri).

Quanto a “Cumulo tra Impianti” è doveroso a questo punto evidenziare che nell’Area dell’Appennino Umbro Marchigiano compresa tra i rilievi immediatamente adiacenti Foligno (a sud) e quelli di Nocera Umbra – Gualdo Tadino (a nord) sono stati depositati per la VIA negli ultimi dodici mesi ben otto progetti (gli ultimi quattro tra il 14 e il 23 maggio 2024), pari ad una potenza installata di oltre i 350 MW, e un numero di aerogeneratori che supera gli ottanta (l’insieme degli Impianti si può vedere nella Mappa reperibile al link

<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1I2I9pTq8Fb6Me9P71WTNIZblyNK47ms&usp=sharing>

Si tratta con ogni evidenza di una pressione insostenibile per un territorio tanto di pregio quanto fragile al quale - pur costituendo appena il 3 per cento della superficie regionale - viene chiesto già oggi - al di fuori di ogni pianificazione e avvalendosi di una disciplina transitoria che, per quanto si è detto in apertura, viene stravolta e violata - di contribuire al carico di 1756 MW (orizzonte 2030) richiesto dal D.M. 21 giugno 2024 alla Regione Umbria in sede di burden sharing, per il 20 per cento del carico stesso.

### 5. Visibilità

La proponente al fine di dimostrare i potenziali effetti di alterazione visiva del paesaggio una “Carta di Dettaglio di Visibilità dai Centri abitati” (98\_CARTA\_DETTagLIO\_VISIB\_CENTRI\_ABITATI).

Si tratta di studi fondati su simulazioni di un software, assolutamente insufficienti a rappresentare la situazione di fatto: e non può essere trascurata la circostanza che, pur essendo in grado di provvedere con facilità ed avendo mezzi tecnici (ed economici) di tutto rilievo (come dimostrano la quantità ed i contenuti degli elaborati di progetto), RWE si astiene dal produrre materiale fotografico idoneo (per formato ed inquadrature) attraverso il quale la Commissione Tecnica VIA possa trarre compiutamente il proprio autonomo convincimento in sede prognostica in ordine alle trasformazioni del Paesaggio.

Alcune considerazioni di ordine generale si impongono.

Arbitraria è, innanzitutto, la pretesa di affidare la valutazione degli impatti dell’Impianto industriale eolico alla percezione che se ne avrebbe dai soli “Centri abitati”, e questo per due evidenti ragioni (che ai progettisti, per niente radicati nell’area di cui si sono occupati, inevitabilmente sono sfuggite): a. la prima è che nonostante le forti trasformazioni economico – sociali degli ultimi decenni, la caratteristica insediativa che caratterizza l’Umbria rimane ancora (anche se non più

prevalente) quella delle “Case Sparse” e dei Nuclei (spesso occupati anche stabilmente da “nuovi abitanti”) che concorre con quella dei Paesi (o “Borghi”, se si preferisce il punto di vista urbanocentrico); b. l’altra è che la percezione del territorio regionale, proprio in ragione delle modalità di fruizione legate all’icona (non sempre usata a proposito) dell’“Umbria, Cuore Verde d’Italia” (e alle sue più recenti declinazioni), ha cessato da tempo di essere per c.d. “statica”, ma è sempre di più “dinamica”, legata com’è agli oramai innumerevoli “Cammini” (religiosi e laici), agli Itinerari di lunga percorrenza (Sentiero Italia – SI, Itinerario E1, Italia Coast2Coast, ecc.), alla Rete escursionistica Interregionale, regionale e locale (strutturata nella Pianificazione territoriale ai diversi livelli, giusta quanto previsto dalla T.U. Governo del Territorio approvato con legge r. 21 gennaio 2015, n. 1), e alle Ciclovie di rilevanza nazionale che attraversano la Regione (a cominciare dalla Ciclovie degli Appennini).

La percezione quindi “esce” dal mero “Centro Abitato e (per c.d.) “sale di quota”, là dove la fruizione del territorio è diventata parimenti usuale, ampliando (proprio perché “dinamica”) gli areali cui occorre prestare attenzione: con la conseguenza che misurare gli Impatti di un Impianto Industriale Eolico tralasciando percorrenze ed insediamenti legate alle “Terre Alte” (dove per evidenti ragioni gli Impatti sono i più rilevanti) è modalità che finisce per tradire lo scopo per il quale si procede alla misurazione stessa.

L’elaborato prodotto, proprio sulla scorta delle considerazioni generali fin qui fatte, mostra quindi evidenti limiti di rappresentazione.

A rimanere (per economia espositiva) alla prima sola delle questioni, le pagine che descrivono il dettaglio, per la modalità prescelta di allestire le tavole (tale per cui non vi è continuità tra le stesse, ed il dettaglio copre una parte, non tutta l’area d’indagine), individuano (arbitrariamente, come si è detto) i “Centri abitati”, ma nel contempo non evidenziano (e talora nascondono) “Case Sparse” e “Nuclei” che caratterizzano il sistema insediativo del territorio in esame.

Gioveranno alcuni esempi:

- a. nella tav. a pag. 2 si omette di rappresentare del tutto il nucleo di Schiagni come anche quello di Acciano (in Comune di Nocera Umbra);
- b. nella tav. a pag. 3 vengono tralasciati tutti i nuclei ad ovest di Valtopina, che fronteggiano il crinale ad ovest occupato dall’Impianto, vale a dire - per citarne solo alcuni - Casa Tommaso, Pasano, Rotondolo, Casa Palombaia (ed altri ancora). Al taglio della tavola e alla mancanza di continuità consegue, poi, che vengono tralasciati i nuclei (storici, come gli altri, del territorio di Valtopina) di Balciano e Colfulgnato, e Vittiano di Nocera Umbra;
- c. nella tavola a pag. 4 si omette di rappresentare i nuclei di Ravignano, Poggiarello, Pieve Fanonica (Ponte Centesimo viene rappresentato solo nella parte lungo la Flaminia), Colle di Capodacqua, Collelungo, San Pietro di Sostino;
- d. nella tavola a pag. 6 non si rappresenta S. Pietro di Sostino, e il taglio della tavola e la mancanza di continuità impediscono sia rappresentato l’insediamento turistico sparso del Monte di Franca, e aree contermini;
- e. nella tavola a pag. 7 non vengono rappresentati i nuclei di Morro, Cerritello e Curasci;
- f. nella tavola a pag. 8 viene rappresentata solo Cesi, ma non lo sono i nuclei popolosi di Acquapagana, Costa e Corgneto (tutti situati tra i 900 e i 1000 m s.l.m.), in Comune di Serravalle di Chienti;
- g. nella tavola n. 9, che comprende l’area più prossima all’Impianto, non si rappresentano i nuclei (in verità Centri abitati) di Arvello, Palarne, Cavallara e Cassignano. Per il taglio della tavola non sono rappresentati Fondi, Cariè e Seggio che, come è stato già evidenziato, sono ubicati a poche centinaia di metri da uno o più elementi dell’Impianto RWE.

Le criticità nel buffer indicato di 10 chilometri, ove la rappresentazione fosse stata esauriente, sarebbero sicuramente assai più rilevanti rispetto a quelle che il proponente con l’elaborato in

commento ha inteso individuare.

E sarebbero ancora di più, e riguarderebbero non solo l'ambito alto collinare e montano geograficamente prossimo all'Impianto, ma lo stesso Centro urbano di Foligno, se il buffer in questione fosse ampliato, anche di poche centinaia di metri, soprassedendo da una interruzione nella rappresentazione tanto netta quanto irrazionale: la circostanza è palese all'esame della tav. a pag. 5 della Carta, in cui la delimitazione del buffer alla prima periferia nord di Foligno (zona Parco Hoffman e Sportella Marini, a rimanere a quel quadrante della Città) ha imposto di trascurare il resto della città (compreso il centro storico) che adagiata com'è sulla conoide del fiume Topino ha visuale piena a NE sui versanti occidentali dei Monti di Afrile e Burano, dove sono collocati ben sette dei dieci aereogeneratori dell'Impianto RWE. Vero è che, scesi dalla Montagna, ad essere radicalmente e irreversibilmente alterata è perfino la stessa linea d'orizzonte (lo Skyline) del territorio urbano di Foligno, rappresentativo di relazioni secolari (politiche, socio – economiche, culturali) con la Montagna stessa ed i suoi insediamenti .

#### *6. Studio sulla trasportabilità dal porto al sito*

La proponente omette di depositare lo studio di fattibilità per il trasporto delle componenti degli aereogeneratori dal porto al sito di installazione

Tenuto conto da una parte della taglia degli Aereogeneratori prescelti (basti pensare ai trasporti eccezionali imposti dalle torri sezionate, e dalle lame devono essere trasportate in un pezzo unico da 85 metri), dall'altra della particolare difficoltà di accesso attraverso la viabilità pubblica (compresa quella che da Maestà dello Staffo, collega Costa d'Arvello ad Afrile), della geometria delle infrastrutture stradali pubbliche (sche attraversano centri abitati: Seggio, necessariamente nell'ultimo miglio", ad esempio), la produzione di un accurato "Road Survey" è indispensabile. A tale produzione, tenuto conto delle trasformazioni necessarie della infrastruttura, delle alternative possibili, si deve provvedere già in fase di VIA considerati gli impatti che dall'adeguamento della infrastruttura viaria oggi esistente (in situ e per tutto il suo sviluppo), dalla realizzazione di nuova eventuale, dalla sua utilizzazione sicuramente conseguono.

Grave e biasimevole è sicuramente la circostanza che la produzione dello Studio non sia intervenuta tempestivamente contestualmente al deposito originario del progetto: e difatti così facendo la proponente ha sottratto l'esame dello stesso al contraddittorio pieno, essendo evidente che al portatore d'interesse, ove il deposito intervenisse in via di integrazione, finirebbe per essere negato il diritto di critica. Va da sé, conseguentemente, che una volta provveduto alla doverosa integrazione l'Autorità precedente dovrà, trattandosi di atto di fondamentale rilievo, disporre la pubblicazione di un nuovo Avviso al pubblico per consentire il deposito di Osservazioni sullo Studio di trasportabilità dal porto al sito (o equivalente elaborato).

\* \* \* \* \*

Quanto sin qui illustrato si sottopone all'esame dell'Autorità precedente.

Si produce, indicandolo come "Allegato 4" nel Modulo per il deposito, l'Elaborato cartografico relativo alla "Delimitazione dei Centri abitati" approvato in applicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285, con Deliberazioni della Giunta Comunale di Foligno 30 novembre 1993, n. 11565 e successive modificazioni ed integrazioni.

Foligno, 25 Luglio 2024.

Angelo Velatta



